



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 208 del 26/9/2013

OGGETTO: CONTRATTO INTEGRATIVO DI LIVELLO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ACCORDO N. 2 DEL 22 DICEMBRE 2003 – RECEPIMENTO.

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno ventisei del mese di Settembre, alle ore 18:10 e seguenti, presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta comunale con la presenza dei Signori:

Nome		presente	assente
Angelo Delogu	Sindaco	X	
Anna Maria Bilancia	Vicesindaco	X	
Antonio Ines	Assessore	X	
Mauro Petrole	Assessore	X	
Elvira Picozza	Assessore	X	
Pierluigi Vellucci	Assessore	X	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale Avv. Alessandro IZZI.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto in data 16.05.2001, sono stati approvati gli accordi per il quadriennio normativo 1998/2001 e per i bienni economici 1998/1999 e 2000/2001;
- In data 09.12.2003 è stata stipulata l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali per le materie di cui all'art. 4 lett. c) e d) del C.C.N.L. del 16.05.2001;
- Con deliberazione n. 267 del 16.12.2003, il Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha approvato l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale – Accordo n° 2 del 09.12.2003;
- Il giorno 22.12.2003 è stato definitivamente sottoscritto, dalla delegazione di parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, l'Accordo n° 2 del 09.12.2003 (Allegato n° 1);
- L'art. 4 del citato Accordo n°2 testualmente così recita: “*gli effetti del presente accordo integrativo decorrono dalla data di stipulazione dello stesso*” e, quindi, dal 22.12.2003;

Considerato che con l'Accordo n°2 viene ad essere dettata la puntuale disciplina per l'applicazione di importanti aspetti di natura economica con particolare riguardo alla fissazione delle condizioni, dei criteri e dei parametri per l'applicazione della maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 41, comma4, del C.C.N.L. del 16.05.2001;

Rilevato che l'art. 15, comma 1, del D.P.R. 04.12.1997, n° 465 assegna al Sindaco le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con l'Ente locale presso il quale presta servizio ed in ordine agli Istituti contrattuali connessi con tale rapporto;

Ritenuto che occorre effettuare, quindi, un'adeguata ponderazione (in termini di maggiorazione percentuale dell'indennità di posizione) delle condizioni oggettive e soggettive disciplinate dall'art. 1 del Contratto Integrativo Nazionale e dalla tabella di cui all'Allegato A dell'accordo n° 2 del 22.12.2003 (Allegato n° 1) nel rigoroso rispetto del dettato contrattuale e nel rispetto del principio generale secondo cui deve esserci un rapporto di adeguatezza e di proporzionalità fra la prestazione lavorativa e relativa remunerazione, secondo le condizioni, i criteri ed i parametri della tabella di cui all'Allegato B;

Dato atto che alla data odierna il Comune di Priverno non ha ancora provveduto al recepimento dell'Accordo Integrativo Decentrato di Livello Nazionale;

Tutto quanto premesso e considerato;

Visto il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 06.05.2001;

Visto il C.C.N.L. Integrativo dei Segretari Comunali e Provinciali – Accordo n° 2 del 22.12.2003;

Visto, da ultimo il nuovo C.C.N.L. stipulato il 01.03.2011 con decorrenza dal 31.12.2009;

Visto l'art. 15, comma 1°, del D.P.R. 4.12.1997 n° 465;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del TUEL e datosi atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;

Dato atto che per la parte di competenza si assenta il Segretario Generale e ne assume temporaneamente le funzioni l'Assessore Vellucci Pierluigi;

Con votazione unanime, palesemente resa per alzata di mano

DELIBERA

1. Di prendere atto dell'intervenuta sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Accordo n° 2 – del 22.12.2003 (Allegato 1) e di autorizzare il Sindaco, in ordine alle attribuzioni di cui all'art. 15, comma 1°, del D.P.R. 4.12.1997, N° 465, all'applicazione, secondo i criteri ponderativi dell'approvata tabella di cui all'allegato B, del menzionato Accordo Nazionale Integrativo n° 2;
2. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegni di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4° del D. Lgs. Del 18.08.2000, n. 267;

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;

Previa separata votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano;

DICHIARA

Il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

ALLEGATO 1

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LIVELLO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - ACCORDO N. 2

A seguito della delibera del Consiglio Nazionale d'amministrazione n. 267 del 16 dicembre 2003 con cui si approvava l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei segretari comunali e provinciali - Accordo n. 2 del 09.12.2003 per le materie di cui all'art.4 lett. c) e d) del CCNL del 16.05.2001 e del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti reso con nota del 16 dicembre 2003, il giorno 22 dicembre 2003 alle ore 09.00 ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria che al termine hanno sottoscritto l'allegato accordo.

TESTO DELL'ACCORDO

ART.1

MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del CCNL, gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento secondo le condizioni cui all'allegato A, i criteri ed i parametri seguenti:

A) CONDIZIONI: possono essere di carattere oggettivo ovvero di carattere soggettivo.

A/1) Condizioni oggettive.

Si riferiscono all'Ente locale ove si presta servizio e sono articolate in tre categorie: complessità organizzativa (ad es. complessità, in funzione del numero delle Aree o Settori presenti nell'Ente, della funzione di sovrintendenza e coordinamento di dirigenti o responsabili di servizio, laddove non siano state conferite, all'interno o all'esterno, le funzioni di direzione generale), complessità funzionale (ad es. presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi) e disagio ambientale (ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio-economiche).

Le funzioni individuate nella tabella di cui all'allegato A che coincidono con le attività ed i compiti tipici del Direttore Generale non possono essere computate ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione qualora il Segretario sia stato nominato Direttore Generale.

A/2) Condizioni soggettive.

Sono individuate tre categorie: affidamento al Segretario di attività gestionali (ad es. responsabilità servizio finanziario, rilascio concessioni edilizie, ecc.), incarichi speciali (ad es. presidenza Nucleo di valutazione, ove non diversamente remunerata), progetti speciali (ad es. coordinamento patti territoriali, ecc.).

Relativamente agli incarichi per attività di carattere gestionale occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l'inesistenza delle necessarie professionalità all'interno dell'Ente.

B) CRITERI: vanno intesi come le "politiche" di contrattazione per la delimitazione delle condizioni e dei parametri.

C) PARAMETRI: sono gli strumenti per la determinazione monetaria della maggiorazione della retribuzione di posizione.

L'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione deve riferirsi al solo Ente che la eroga. Nel caso in cui il Segretario sia collocato in posizione di disponibilità non si dà luogo all'erogazione della predetta maggiorazione.

L'importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell'ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario. La stessa, riscontrata la presenza delle condizioni sopra dette, non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento.

Ai fini dell'erogazione della predetta maggiorazione le funzioni devono essere effettivamente svolte su incarico formalmente conferito dall'Amministrazione.

ART. 2

MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE NEI COMUNI INFERIORI A 3.000 ABITANTI

Fermo restando le condizioni e le modalità per l'erogazione di cui all'art. 1, in ogni comune con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (classe IV) la maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento viene determinata nella percentuale massima del 5%.

Nel caso di cui alla lett. p) dell'allegato A la maggiorazione può essere aumentata da un minimo del 10% e fino ad un massimo del 30%.

In sede di rinnovo del CCNL le parti valuteranno la possibilità di disciplinare nel contesto della stabile organizzazione dell'Ente le eventuali responsabilità di cui alla lett. p) dell'allegato A.

ART. 3

TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL SEGRETARIO NEI CASI DI REGGENZA O SUPPLENZA A SCAVALCO

Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell'Agenzia, sentite le amministrazioni interessate, ai Segretari titolari di sede solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente e per un tempo limitato che non può superare i 30 giorni.

Al Segretario cui venga conferito tale incarico spetta un compenso in misura pari all'8% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico.

Fermo restando la disciplina dei commi 1 e 2 e relativamente alle sole supplenze a scavalco, al fine di assicurare la continuità del servizio, il limite dei 30 giorni può essere derogato esclusivamente nei casi di supplenza per assenze dovute a malattia, maternità ed altre assenze di lunga durata previste dal CCNL.

In tali casi la percentuale fissata al comma 2 può essere elevata, nelle misure e con le modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, fino al 25%.
In via transitoria e nelle more degli accordi regionali le percentuali applicate sono definite nella misura del 15% per le supplenze fino a 60 giorni e nella misura del 25% per le supplenze di durata superiore.

Art. 4

DECORRENZA

Gli effetti del presente accordo integrativo decorrono dalla data di stipulazione dello stesso.

Le Amministrazioni danno esecuzione agli atti già assunti ed utilizzano anche le risorse eventualmente individuate.

Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati.

Roma, 22.12.2003

ALLEGATO A

TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONE OGGETTIVE

<i>COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA - COMPLESSITA' FUNZIONALE - DISAGIO AMBIENTALE</i>	
A	Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi
B	Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'Ente
C	Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate
D	Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi
E	Rappresentanza esterna
F	Presenza di particolari Uffici o di particolari forme di gestione dei servizi
G	Ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio - economiche
H	Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di P. O. o dei Dirigenti
I	Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza

TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONE SOGGETTIVE


<i>ATTIVITA' GESTIONALI - INCARICHI SPECIALI - PROGETTI SPECIALI</i>	
A	Assistenza giuridico - amministrativa mediante consulenza fornita ai Responsabili dei Servizi
B	Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'Ente
C	Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria
D	Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio (quali ad es. Commissioni Consiliari Conferenza Capigruppo)
E	Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti
F	Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell'Amministrazione
G	Responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti
H	Responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni
I	Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni
J	Componente di Commissioni di gara e di concorso reso "ratione officii"
K	Rilascio di atti e certificativi, attestativi e di comunicazione
L	Altre competenze annoverabili nell'ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con il capo dell'Amministrazione
M	Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica
N	Appartenenza al Nucleo di Valutazione
O	Attività di docenza o di direttore nei corsi di formazione promossi dalla Regione e/o dall'Ente
P	Incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area
Q	Responsabile sistema controlli interni - Responsabile anticorruzione

ALLEGATO B


Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali
Accordo N. 2 del 22.12.2003

Ponderazione (in termini di maggiorazione percentuale sull'indennità di posizione) delle funzioni di cui all'art. 1 e all'allegato A dell'Accordo Integrativo Nazionale N.2 del 22.12.2003.

CONDIZIONI OGGETTIVE (riferite all'Ente Locale)



CONDIZIONI SOGGETTIVE (riferite alle funzioni svolte dal Segretario)



L'importo complessivo della maggiorazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Accordo Nazionale Integrativo N. 2 del 22.12.2003, non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione (comprensiva dell'eventuale galleggiamento) in godimento.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE N. 208 del 26/9/2013**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:**

UFFICIO: Staff del Sindaco

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Data 24 settembre 2013

timbro

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Maria Coluzzi

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Dott. Angelo DELOGU

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 1627 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 01 OTT. 2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

li, 01 OTT. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Alessandro IZZI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, 01 OTT. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Alessandro IZZI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 01 OTT. 2013 giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

li, 01 OTT. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Alessandro IZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Alessandro IZZI

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 01 OTT. 2013 ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, 01 OTT. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Alessandro IZZI



(Provincia di Latina)